

## **NUOVE REGOLE PER L'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITÀ**

IL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) INTRODUCE, ALL'ART. 15, NUOVE REGOLE VOLTE A RENDERE PIÙ SNELLE LE PRATICHE PER OTTENERE L'INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO DELLE LAVORATRICI CHE HANNO UNA GRAVIDANZA COMPLICATA. LA DISPOSIZIONE, APPORTANDO MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL D.LGS. 151/2001, AFFERMA CHE A PARTIRE DAL 1° APRILE 2012, LA COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITÀ VIENE SUDDIVISA TRA ASL E DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO. L'ASL PROVVEDERÀ, DUNQUE, A RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE, SECONDO LE MODALITÀ DEFINITE NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, NELL'IPOTESI DI GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA O PERSISTENTI FORME MORBOSE CHE SI PRESUME POSSANO ESSERE AGGRAVATE DALLO STATO DI GRAVIDANZA.

LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO PROCEDERÀ, INVECE, PER LE ALTRE DUE IPOTESI GIÀ CONSIDERATE DALL'ART. 17 E PRECISAMENTE:

A) ALLORQUANDO ESISTANO CONDIZIONI DI LAVORO OD AMBIENTALI RITENUTE PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO;

B) ALLORQUANDO LA LAVORATRICE NON POSSA ESSERE SPOSTATA AD ALTRE MANSIONI, SECONDO LA PREVISIONE CONTENUTA NEGLI ARTICOLI 7 (LAVORI VIETATI) E 12 (VALUTAZIONE DEI RISCHI) DELLO STESSO D.LGS. 151/2001.

LA NUOVA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTA IL VENIR MENO DEL POTERE DISCREZIONALE DEI SERVIZI ISPETTIVI (ART. 17, COMMA 4, D.LGS. 151/2001), ORA A FAVORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO, NEL CASO IN CUI DALL'ACCERTAMENTO IN VIA AUTONOMA O SU RICHIESTA DELLA LAVORATRICE, EMERGA UNA SITUAZIONE PREGIUDIZIEVOLE.